

STATUTO

I.S.O.L.A. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA CIRO GIOVINAZZI
74

Numero REA: TA - 198893

Codice fiscale: 02434860744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 2852 E RACCOLTA N. 2047

STATUTO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo uno (1)

Viene costituita fra i predetti comparenti soci una Società cooperativa sotto la denominazione: "I.S.O.L.A. COOPERATIVA SOCIALE".

SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA'

Articolo due (2)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa ha ai sensi della Legge n. 381/1991 - articolo 1 lettera "A" e lettera "B" come oggetto per quanto lecito le seguenti attività:

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- a) l'assistenza domiciliare integrata agli anziani, a portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale con personale specializzato;
- b) l'accompagnamento e assistenza alle visite mediche specializzate e non, pratiche ufficio inerenti l'assistenza medica;
- c) la fisioterapia e la riabilitazione post-traumatica per portatori di handicap, anziani, bambini (terapie collaterali e programmi di mantenimento);
- ci) ludoteca per riabilitazione e sviluppo delle potenzialità di ragazzi portatori di handicap; e)
- logoterapia per la riabilitazione dei disturbi del linguaggio;
- f) la gestione di strutture sanitarie e/o socio sanitarie residenziali a carattere extra ospedaliero e/o di riabilitazione e/o di recupero funzionale, la gestione di centri diurni, di centri di pre-formazione e formazione professionale, di centri di prima accoglienza per minori,

extracomunitari e nomadi; di attività educative, di animazione, di riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di recupero delle tossicodipendenze; assistenza a portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale, compreso il trasporto di persone portatrici di handicap; gestione completa di strutture ricettive ed attività inerenti il turismo sociale, assistenziale e ricreativo, di residenze assistite, protette, case famiglie, centri diurni per anziani, minori e portatori di handicap; gestione di servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, come asili nido, scuole materne, soggiorni per minori ed anziani, centri gioco, servizi di accompagnamento minori; gestione di servizi di attività di ricerca; attività sanitarie, fisioterapiche, psicologiche, psicoterapeutiche, psicopedagogiche, compreso le attività di formazione e qualificazione del personale che necessita nella gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi; segretariato sociale, centro ascolto, centro accoglienza per informazione, orientamento e consulenza; animazione per anziani e minori; mediazione linguistico-culturale; interpretariato sociale; centro interculturale di aggregazione; gestione delle comunità-alloggio.

g) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione:

- di corsi di formazione professionale, istruzione ed aggiornamento destinati a disoccupati, occupati, imprenditori e a tutti quanti necessitano di tali interventi;
- di interventi di orientamento scolastico-professionale finalizzati all'accoglimento di soggetti impegnati nelle transizioni scolastiche e/o professionali, anche in situazioni di disagio, utilizzando metodologie quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il counseling, il bilancio di competenze individuale e di gruppo, il metodo retrainar, il colloquio di orientamento, attività orientative di gruppo e quanto altro utile al raggiungimento di detto scopo;
- di interventi di preselezione e selezione aziendale, incrocio domanda offerta, selezione del personale;
- di attività di sostegno all'ingresso del mondo del lavoro attraverso l'organizzazione di stage, tirocini in azienda, tirocini formativi destinati ad adulti e minori;
- di interventi di sviluppo delle politiche per il lavoro;
- di attività di ricerca nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
- di interventi di formazione individualizzata destinata a categorie protette della popolazione;
- di servizi di consulenza all'autoimprenditorialità e alla creazione d'impresa;
- di convegni, giornate studio, congressi, simposi, seminari sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale;
- studio, realizzazione e/o partecipazione a progetti

internazionali in ambito sociale;

- di pubblicazioni di libri, riviste e stampe in genere sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, organizzazione e gestione di campi di studio e di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento ed il recupero di strutture ed aree urbane, la bonifica di ambienti litorali, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- valorizzazione del patrimonio culturale, servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale (soluzioni tecnologiche che valorizzano il processo di digitalizzazione dei beni culturali, progetti mirati alla realizzazione di prototipi e servizi a partire da processi di produzione innovativa tipici del making, dell'artigianato digitale e delle moderne applicazioni del design (interaction, produci, customized, open), progetti mirati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la valorizzazione di beni e siti culturali mediante la promozione di nuovi modelli di interazione, interpretazione, destinazione d'uso, riuso e fruizione, attività di restauro oggetti ed altre attività connesse; progettazione, organizzazione e realizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali e sociali di: seminari, convegni, materiale divulgativo, pubblicazioni, piattaforme dedicate ed altro materiale per la diffusione e la divulgazione, assemblee, incontri, corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti agli scopi sociali;
- turismo sociale, servizi per il turismo sociale, organizzazione di qualsiasi attività turistica nelle diverse forme (viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, e simili), compatibilmente con le norme vigenti, al fine di estendere la conoscenza di zone di interesse culturale, ambientale, ecologico, enogastronomico e naturalistico;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali, ideazione di iniziative volte ad accrescere la rilevanza dello sport ai fini del miglioramento del benessere psicofisico dei ragazzi in età scolare e dell'affermazione di principi quali la collaborazione, la solidarietà e l'integrazione, realizzazione, in Italia e all'estero, di scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, modelli e strumenti di gestione evoluta dei sistemi di comunicazione e di calcolo, modelli e strumenti di integrazione di grandi basi di dati (data management, data integration, data processing, data mining e simili), promozione e realizzazione di attività di ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi, inerenti a problemi

specifici di carattere formativo, informativo, educativo, sociale, socio-sanitario, turistico, ecologico, biologico, chimico, fisico, urbanistico, territoriale, ingegneristico, energetico, con strumenti propri o di terzi, produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi compresi pubblicazioni e materiali per conto terzi, sia persone fisiche che associazioni o enti che non abbiano fini in contrasto con gli scopi sociali;

- servizi di consulenza, ricerca e formazione sui temi energetici, ambientali, culturali e socio sanitari;

- acquisizione, realizzazione e vendita di pubblicità, stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;

- promozione e realizzazione di produzioni biologiche e tipicità certificate, produzioni artigianali ed artistiche, commercio equo e solidale, moda etica, e quant'altro risulta coerente con gli scopi sociali.

Per l'espletamento delle finalità sopra dette, la cooperativa:

- potrà stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici, nonché acquisire incarichi da privati, ripartendo tali incarichi tra i soci secondo le rispettive professionalità, sulla base di criteri da fissarsi con regolamento interno, organizzandone la gestione e perseguendo la tutela, l'elevazione professionale, sociale e morale dei soci stessi,

- favorirà e gestirà corsi di formazione professionale specificatamente in campo sanitario, assistenziale e di volontariato, affidandone l'incarico ad esperti,

- si avvarrà prevalentemente dei propri soci, anche volontari, anche diversamente abili, per l'espletamento dei servizi; potrà, peraltro, assumere personale dipendente, anche diversamente abile, e stipulare apposite convenzioni con figure professionali specializzate,

- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; potrà altresì stabilire, a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; la cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra

elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti agli scopi sociali; essa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo stato, dalla regione e da enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali la cooperativa potrà:

- assumere per deliberazione dell'organo di amministrazione interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad imprese cooperative e/o ad imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale nonché avvalimenti e associazioni temporanee di imprese;
- dare adesione a partecipazione ad enti, organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- acquistare o assumere in locazione o affitto locali, attrezzi, apparecchi, macchine ed ogni altra cosa ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate.

Ai fini di cui sopra, la cooperativa, anche in unione con le altre organizzazioni associate, consorziate o non ad essa, potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione dalla comunità europea, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Federazione Cooperative Italiane nonché ad altri organismi economici e sindacali che si

propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro.

Essa dunque può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività anche finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

SEDE

Articolo tre (3)

La sede della società è fissata in Taranto.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e succursali.

CAPITALE SOCIALE

Articolo quattro (4)

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore minimo consentito dalla legge. I conferimenti in denaro dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal Regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il numero dei soci non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali e che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente atto costitutivo e delle deliberazioni degli Organi Sociali e indicando nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, attività svolta, codice fiscale e la quota che nei limiti di legge intende sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nei registri di legge dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- e) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento cooperativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dai registri di legge. La variazione del domicilio del socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO

Articolo cinque (5)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte. I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e comunicato novanta giorni prima della chiusura ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e dall'annotazione nei registri di legge.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in concorrenza con la cooperativa;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 c.c.;
- e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nei termini di legge. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nei registri di legge. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere

effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote possedute. Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale eredito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo sei (6)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
- b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo 2536 c.c.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né allo scioglimento

della stessa.

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo sette (7)

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo. Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o comunque nella diversa misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio a fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e che comunque non potrà superare i limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente anche con riferimento al dividendo spettante ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori il tutto anche ai sensi dell'articolo 2514 codice civile;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti mutualistici effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni mutualistiche effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accettati i ristorni la società potrà deliberare in caso di ristori positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in natura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute, di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento della cooperativa.

DURATA

Articolo otto (8)

La durata della società è fissata dal giorno di costituzione sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo nove (9)

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti li altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto

al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nei registri di legge da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari filmeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo 2541 codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata.

AMMINISTRAZIONE

Articolo dieci (10)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Gli Amministratori del Consiglio di amministrazione possono delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo Collegio, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti a tutti gli Amministratori.

RAPPRESENTANZA

Articolo undici (11)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la

rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché consulenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate.

CONTROLLO ENDOSOCIETARIO

Articolo dodici (12)

La società può nominare l'organo sindacale o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Nei casi in cui la legge rende obbligatorio l'organo di controllo, la nomina e il funzionamento dello stesso, che per quanto lecito effettuerà anche la revisione legale dei conti, saranno regolati secondo le disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo tredici (13)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà l'organo di liquidazione determinando:

- il numero dei liquidatori, in conformità alle vigenti norme di legge in materia;
- le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidatela.

L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e alle cooperative a mutualità prevalente.

REGOLAMENTO

Articolo quattordici (14)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di legge dei criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Nel regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di appositi Comitati tecnici se istituiti.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo quindici (15)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa in vigore per le società cooperative a mutualità prevalente e per il conseguimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, tra cui quelle relative ai principi in materia di limitazioni alla remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione della società.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2514 codice civile per cui v'è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti - Titolo sesto codice civile si applicano, in quanto

compatibili, le norme sulle società a responsabilità
limitata.

F.to: CAMARDA Giovanni, Angelo TURCO Notaio.

19 di 19